



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF112

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	POLIZZE CONTRO IL RISCHIO DI CALAMITA' SULLE ABITAZIONI - DETRAZIONE
RIFERIMENTI	ART. 15 CO. 1 LETT. F-BIS) TUIR; CM 13/2019
CIRCOLARE DEL	18/06/2019

Sintesi: la legge di Bilancio 2019 ha introdotto una nuova fattispecie di onere detraibile per le persone fisiche

- costituito dai premi pagati (principio di cassa) dal 2018
- a copertura del rischio di calamità naturali sulle unità immobiliari abitative e relative pertinenze.

La detrazione:

- spetta all'intestatario della polizza (soggetto contraente)
- senza alcun limite di spesa
- ed opera solo per i contratti stipulati o rinnovati dal 1/01/2018.

La nuova lett. f-bis) dell'art. 15, co. 1, Tuir (introdotta dall'art. 1 co. 770 L. 145/2018, legge di Bilancio 2019) dispone la **detraibilità al 19%** per i premi pagati per assicurazioni:

- ➔ contro il rischio di **eventi calamitosi**
- ➔ subiti da **unità immobiliari ad uso abitativo**.



Familiari: la detrazione **non spetta** se la spesa è sostenuta a favore di familiari (a carico o meno).

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'onere va indicato:

- nei righi da RP8 ad RP13 (mod. Redditi PF 2019) o righi da E8 a E10 (mod. 730/2019)
- con il **codice "43"**

OGGETTO DI COPERTURA

Il bene assicurato deve essere:

- una **unità immobiliare abitativa** (cat. catastale A, escluso A/10 ed incluse le case "di lusso")
- ivi incluse le relative **pertinenze coperte contestualmente** all'abitazione



Pertinenza: **non è agevolata** la copertura assicurativa della **sola pertinenza** (CM 13/2019)

TIPOLOGIA DI COPERTURA

Il rischio detraibile è riferito solo ad **"eventi calamitosi"**.

Il codice delle Assicurazioni private (Dlgs 209/2005) definisce il rischio catastrofale quale rischio di danni (alle persone o alle cose) arrecate da eventi calamitosi, che possono dividere in due categorie:

- **eventi naturali:** alluvioni, grandinate, terremoti, uragani, frane, ecc.
- **eventi artificiali:** incendi, attentati terroristici, ecc.



N.B.: in assenza di specifiche di legge e di chiarimenti ufficiali nel merito, è possibile che la detrazione si estenda anche agli eventi artificiali. Tuttavia, alla luce del fatto che i lavori parlamentari facevano riferimento ai soli eventi naturali, si ritiene **consigliabile limitare la detrazione ai soli eventi naturali**.

Ciò ha quale ulteriore conseguenza il fatto che assume rilevanza la sola copertura del rischio **"per danni propri"** (es: sisma che danneggia l'edificio), escludendo quello eventualmente riferito alla responsabilità civile (es: danno che un incendio colposo al proprio appartamento può causare all'intero condominio).



Polizza mista (CM 13/2019): in presenza di coperture che non attribuiscono detrazione (cd. "multi-rischio"), il contratto dovrà dettagliare la quota afferente ai rischi detraibili.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

POLIZZA CONDOMINIALE

E' **detraibile** anche la polizza stipulata dal condominio a garanzia del fabbricato relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità residenziale e relative pertinenze.

Se il condominio comprende anche unità non residenziali (uffici, negozi, ecc.), la detrazione spetta **solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali** (e relative pertinenze).

La quota di premio relativa ai condomini è certificata dagli amministratori; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

Esempio1

Polizza casa stipulata dal condominio

Il sig. Rossi abita in un condominio di 6 unità immobiliari (di pari metratura): 5 residenziali ed un A/10.

Nel 2018 il condominio ha stipulato una polizza per calamità naturali a favore dell'intero fabbricato, spendendo la somma di €. 3.000.

L'amministratore, nel certificare le somme detraibili ai condòmini, procede ai seguenti calcoli:

- ✓ superficie abitativa coperta dal rischio: 5/6
- ✓ quota di premio relativa: $3.000 \times 5 / 6 = 2.500$
- ✓ quota detraibile per ciascuno dei 5 condòmini: € 500.

Si ritiene ammessa una ripartizione del costo anche in base ai millesimi.

RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				
RP8	Altra spesa	Codice spesa	43	2	500,00
RP9	Altra spesa	Codice spesa		2	,00

SOGGETTO BENEFICIARIO

La detrazione spetta al **contraente della polizza, a prescindere dall'intestazione dell'immobile** coperto dal rischio; infatti, "l'agevolazione è riferibile al bene, non alla persona" (CM 13/2019).

Esempio: un appartamento è locato ad un terzo; la detrazione del premio spetta indipendentemente che il contratto si stipulato:

- dal proprietario
- oppure dal conduttore (per quanto poco interessato a coprire i rischi sulla proprietà di una terzo).



N.B.: ciò permette, di fatto, di "superare" il limite riferito alla spesa sostenuta per i familiari.

Esempio2

Polizza casa stipulata dal padre sulla casa del figlio

Il sig. Rossi ha donato un appartamento al figlio, studente. Intende assicurare l'abitazione contro il rischio di calamità, pagandone il relativo premio.

Al fine di detrarre la spesa sarà sufficiente che il contratto di assicurazione sia intestato:

- ✓ non al figlio (incapiente)
- ✓ ma a sè stesso (non rilevando non possieda l'immobile, nè possa vantarsi un contratto di comodato).

LIMITI DI SPESA

La norma **non prevede alcun limite:**

- nè riferito alla singola unità abitativa
- nè al numero di unità assicurabili.

LIMITE DI SPESA



NESSUN LIMITE

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Esempio3

Il sig. Verdi risiede a Teramo, stipula le seguenti polizze contro il rischio sismico ed altre calamità naturali:

- ✓ la propria abitazione principale: premio pagato nel 2018 di €. 350 annui
- ✓ un appartamento al mare (in usufrutto): premio pagato di €. 250
- ✓ un appartamento (concesso in locazione a terzi): premio pagato di €. 200
- ✓ il proprio ufficio: premio pagato di €. 300.

Potrà detrarre il 19% dell'intera spesa di €. 800, escludendo il premio per l'A/10.

RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00
RP8	Altra spesa	Codice spesa	1	43	2
					800 ,00
RP9	Altra spesa	Codice spesa	1		2
					,00

DECORRENZA

La detrazione opera con riferimento ai contratti **stipulati a partire dal 1° gennaio 2018**.

Contratti già in essere al 1/01/2018: in coerenza con quanto già chiarito in passato in relazione alle polizze vita, anche in tal caso l'Agenzia ha chiarito che (CM 13/2019):

- sono **agevolati i "rinnovi"** di polizze preesistenti **dal 1/01/2018** in poi (il rinnovo è assimilato ad una nuova stipula, come visto), anche senza alcuna modifica contrattuale (e, si deve ritenere, anche in caso di tacito rinnovo).
- al contrario, per le eventuali polizze pluriennali stipulate ante 1/01/2018, la detrazione potrà operare solo dopo la scadenza naturale del contratto, con il suo rinnovo.

DOCUMENTAZIONE

Per quanto attiene agli oneri documentali dei contribuenti, la CM 13/2019 ha elencato la seguente documentazione:

Documenti
<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi - Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti
Polizze condominiali:
<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dell'amministratore di condominio che attesti la quota del premio riferito a ciascun condomino e che lo stesso sia stato effettivamente pagato - in alternativa a tale certificazione sarà necessario esibire tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta, come per le polizze non condominiali.

